

# Decisioni e Pareri

Pubblicato il 28/11/2019

**N. 01901/2019 REG.PROV.CAU.**

**N. 04547/2019 REG.RIC.**



## **REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2019, proposto da

Eco.Car s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Amanda De Cosmo, Sofia Aliferopulos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Caserta, Asmel Consortile soc. cons. a r.l. non costituiti in giudizio;

## ***nei confronti***

Energetikambiente s.r.l. non costituita in giudizio;

## ***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione n. 1539 del 2 ottobre 2019, comunicata alla ricorrente il successivo 3 ottobre 2019, con cui il Comune di Caserta ha approvato gli atti della commissione e aggiudicato la gara per l' "affidamento Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero/trattamento nel comune di Caserta. CUP D29E19000060004 CIG 7852217E71" alla controinteressata (doc. 1);

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quelli suindicati, ivi inclusi:

(i) il verbale n. 1 della seduta del 15 luglio 2019 (doc. 2), il verbale n. 2 (rinvio) della seduta del 29 luglio 2019 (doc. 3) e n. 2 della seduta del 2 agosto 2019 (doc. 4), all'esito delle quali la commissione, esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla controinteressata, ha determinato di ammetterla all'esame dell'offerta tecnica ed economica;

(ii) il verbale n. 6 della seduta del 23 agosto 2019 (doc. 5), convocata per la lettura dei punteggi sull'offerta tecnica e l'apertura dell'offerta economica, all'esito della quale la commissione ha stilato la graduatoria provvisoria e proposto l'aggiudicazione della controinteressata;

(iii) i verbali delle sedute riservate del 2, 8 e 19 agosto, sconosciute nel contenuto;

- della determinazione n. 1142 del 10 luglio 2019, di nomina della commissione di gara, sconosciuta nel contenuto;
- per quanto possa occorrere, dell'art. 3 del bando-disciplinare nella parte in cui è indicato un costo per la manodopera inferiore a quello realmente incidente sulla commessa, nonché degli atti dell'istruttoria presupposti, relativi alla stima dei costi della manodopera.

Nonché per l'annullamento/declaratoria di illegittimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 2, del d.lgs. 2.7.2010, n. 104

– del diniego parziale espresso dall'amministrazione resistente (doc. 6) sull'istanza presentata dal ricorrente in data 2.9.2019 (doc. 7), sollecitata il 30.9.2019 (doc. 8) e integrata il successivo 26.9.2019 (doc. 9) avente per oggetto la presa visione ed estrazione di copia della documentazione indicata nelle medesime istanze [e precisamente: offerta tecnica ed economica della Energetikambiente s.r.l.), deliberazione di indizione della procedura di gara (determina a contrarre); regolamento recante i criteri di nomina della Commissione di gara ex art. 216 d.lgs. 50/2016 e deliberazione di nomina della Commissione di gara e relativi curricula; verbali di gara (e relativi allegati) concernenti tutte le sedute, pubbliche e riservate, tenutesi nel corso della procedura in oggetto, nessuno escluso, nonché le comunicazioni, comunque trasmesse, recanti l'avviso a prendere parte alla procedura stessa; eventuali giustificativi sul prezzo allegati ab origine all'offerta economica; eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni, e o provvedimenti di avvio del soccorso istruttorio formulate nei confronti della Energetikambiente s.r.l. e relativi riscontri; documenti acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza in capo all'aggiudicataria dei requisiti di ordine generale (quali, a titolo esemplificativo, casellari giudiziari, DURC, attestati dell'Agenzia

dell'Entrate sulla regolarità fiscale, ecc...); documenti medio tempore presentati o acquisiti d'ufficio a comprova dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara; tutti gli atti relativi all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della Energetikambiente s.r.l., ivi incluse le richieste di giustificazioni e di chiarimenti trasmesse dalla stazione appaltante, le relative giustificazioni (con tutti i relativi allegati) e chiarimenti prodotti dalla stessa nell'ambito del suddetto subprocedimento,

nonché gli eventuali provvedimenti con il quale sono state ritenute adeguate le giustificazioni presentate], nonché per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con le suddette istanze, con conseguente condanna dell'intimata stazione appaltante alla relativa ostensione.

Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, con richiesta di risarcimento in forma specifica, tramite subentro nell'esecuzione del contratto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario un approfondimento delle sollevate censure, possibile solo nella fase di merito;

ritenuto, altresì, quanto alla valutazione del periculum in mora, che debbano, allo stato, prevalere sull'interesse della ricorrente, nel bilanciamento degli interessi, le esigenze di carattere pubblicistico di dare celermente inizio al servizio oggetto dell'appalto per il quale è causa;

tenuto conto, quanto all'istanza ex art. 116 co. 2 c.p.a., che la stessa debba essere accolta ordinando alla S.A. di consentire l'accesso nei limiti previsti dall'art. 53 d. lgs. n. 50/2016;

ritenuto di poter compensare le spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) respinge l'istanza cautelare.

Accoglie l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 2020.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

<b>L'ESTENSORE</b>		<b>IL PRESIDENTE</b>
<b>Viviana Lenzi</b>		<b>Francesco Gaudieri</b>

IL SEGRETARIO